

22|05  
2024

Tax & Legal Alert #8

**Il nuovo  
Regolamento  
Europeo sulla  
Intelligenza  
Artificiale**



## 1. Il nuovo Regolamento Europeo sulla Intelligenza Artificiale

In data 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, la proposta di Regolamento UE recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, meglio conosciuto come *Artificial Intelligence Act* ("AI Act").

L'obiettivo che il Regolamento si prefigge è quello di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA, promuovendo, al contempo, l'innovazione ed assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Il Regolamento, infatti, rappresenta il primo testo normativo organico in materia di intelligenza artificiale in ambito mondiale.

## 2. Ambito applicativo del Regolamento

Per circoscrivere l'ambito di applicazione del Regolamento, attenzione è stata data alla definizione di "sistema di intelligenza artificiale", che è stata così formulata: *"un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l'installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"*.

Il nuovo Regolamento si applicherà **a tutti i soggetti pubblici e privati che producono strumenti con tecnologia di intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo, indipendentemente dal fatto che le aziende siano o meno europee**.

Il Regolamento, infatti, troverà applicazione anche nei confronti dei soggetti e delle organizzazioni extra-UE, sia nel caso in cui abbiano uno stabilimento all'interno dell'Unione, sia laddove questi – pur in assenza di uno stabilimento – offrano beni o servizi nel mercato unico. Ciò vuol dire che anche le Big-tech americane, se vorranno continuare ad operare sul mercato del vecchio continente, dovranno adeguarsi ai nuovi standard del Regolamento.

Risultano esclusi dalla definizione di AI System e, quindi, dall'ambito di applicazione del Regolamento i *software* di natura meno complessa, gli approcci di programmazione e i sistemi che si basano su regole definite esclusivamente da persone fisiche per eseguire automaticamente le operazioni, nonché i sistemi di AI utilizzati unicamente per scopi militari, di difesa, di ricerca e innovazione, ovvero per usi non professionali.

## 3. Contenuto, limiti e divieti del Regolamento

L'AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di AI sicuri e affidabili all'interno del mercato unico europeo.

Di seguito sono riportati i punti salienti del Regolamento:

- **Classificazione dei sistemi di AI: *risk-based approach*.** Il Regolamento prevede una classificazione dei sistemi di IA in base al livello di rischio che essi presentano per le persone e per la società. Il quadro distingue tra quattro categorie di rischio: inaccettabile, alto, limitato e minimo.
  - (i) **rischio inaccettabile:** sistemi di IA che contraddicono i valori e i principi fondamentali dell'UE, come il rispetto della dignità umana, della democrazia e dello stato di diritto. Sono vietati o soggetti a severe restrizioni (es: della sorveglianza biometrica in tempo reale per motivi di sicurezza). Sono in ogni caso proibiti i sistemi di IA che manipolano il comportamento umano in modo da eludere la volontà degli utenti, i sistemi di categorizzazione biometrica e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale. Sono vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, i sistemi di credito sociale, le pratiche di polizia predittiva (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una



persona) e i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone;

- (ii) **rischio elevato:** sistemi di IA che possono avere un impatto significativo sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone.

Sono soggetti a rigorosi obblighi e requisiti prima di poter essere immessi sul mercato o utilizzati. Si tratta, ad esempio, di sistemi di IA utilizzati per la selezione e il reclutamento del personale, per l'ammissione all'istruzione, per l'erogazione di servizi sociali essenziali, come la Sanità;

- (iii) **rischio limitato:** sistemi di IA che possono influenzare i diritti o le volontà degli utenti, ma in misura minore rispetto ai sistemi ad alto rischio.

Sono soggetti a requisiti di trasparenza, che consentono agli utenti di essere consapevoli del fatto che essi interagiscono con un sistema di IA e di comprenderne le caratteristiche e le limitazioni. Si tratta, ad esempio, di sistemi di IA utilizzati per generare o manipolare contenuti audiovisivi (come i deepfake), o per fornire suggerimenti personalizzati (come le chatbot). In relazione ai quali vi è il diritto soggettivo di essere a conoscenza del fatto che si sta parlando con un bot (anziché con un essere umano) e che l'immagine visualizzata è creata o artefatta dall'IA;

- (iv) **rischio minimo o nullo:** sistemi di IA che non hanno alcun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone, e che offrono ampi margini di scelta e controllo agli utenti.

Questi sistemi sono liberi da qualsiasi obbligo normativo, al fine di incoraggiare l'innovazione e l'esperimentazione.

- **General - Purpose AI Models (GPAI).** Uno dei punti maggiormente controversi delle negoziazioni relative all'AI Act ha riguardato la disciplina applicabile ai c.d. GPAI, ivi inclusi i *Large Generative Models* che possono essere utilizzati per molteplici scopi, come la generazione di video, immagini e testi (si pensi, ad esempio, a ChatGPT, Gemini, Midjourney, etc.).

In relazione a tali sistemi, il nuovo Regolamento prevede degli obblighi trasversali applicabili a tutti i GPAI, tra i quali: obblighi di rispetto della disciplina europea in materia di diritto d'autore e obblighi di natura documentale, quali la messa a disposizione a beneficio del pubblico di una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento dell'IA.

- **Regulatory sandboxes.** Il Regolamento prevede espressamente un obbligo in capo agli Stati membri di istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione normativa e meccanismi di prova in condizioni reali ("*sandbox*"), in modo che PMI e start-up possano sviluppare sistemi di IA innovativi e addestrarli prima di immetterli sul mercato.
- **Governance.** Il Regolamento prevede in primo luogo l'istituzione di un AI Board, che fungerà da organo consultivo della Commissione europea. Inoltre, saranno costituiti (i) un Advisory Forum composto da stakeholder rappresentativi del mondo industriale, accademico e della società civile, con funzioni consultive; e (ii) uno Scientific Panel of Independent Experts, con il compito di sostenere l'implementazione e l'attuazione delle previsioni applicabili ai modelli GPAI. Infine, ciascuno Stato membro è chiamato a individuare l'autorità di controllo competente a livello nazionale per l'*enforcement* dell'AI Act.
- **Non discriminazione.** Il Regolamento mira ad assicurare il rispetto dei principi in materia di non discriminazione (inclusa la parità di genere), introducendo requisiti specifici volti a ridurre



al minimo il rischio di discriminazione algoritmica in relazione alla progettazione e alla qualità dei *data set* utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di AI.

## 4. Sanzioni

La violazione dell'AI Act comporterà sanzioni di natura pecuniaria che, secondo un approccio simile a quello previsto dal GDPR, potranno essere parametrize al fatturato annuo globale riferito all'esercizio finanziario precedente della società cui la violazione è contestata.

Segnatamente, si prevedono sanzioni fino a un importo massimo pari a:

- i. 35 milioni di euro o 7% del fatturato (qualunque sia il più alto) per la violazione delle norme in materia di pratiche vietate;
- ii. 15 milioni di euro o 3% del fatturato (qualunque sia il più alto) per la gran parte delle altre violazioni, incluse quelle relative alle disposizioni in materia di GPAI;
- iii. 7.5 milioni di euro o 1% del fatturato (qualunque sia il più alto) per la violazione di obblighi informativi.

## 5. Eccezioni per le forze dell'ordine

In linea di principio, le forze dell'ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, fatta eccezione per alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge.

L'identificazione "in tempo reale" potrà essere utilizzata solo nel rispetto di rigorose garanzie, ad esempio se l'uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico. L'utilizzo di questi sistemi a posteriori è considerato ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l'autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

## 6. Prossime tappe del Regolamento

Il Regolamento deve ancora essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti e dovrebbe essere adottato definitivamente prima della fine della corrente legislatura.

L'AI Act diverrà direttamente applicabile decorsi due anni dalla sua data di entrata in vigore, fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni:

- le previsioni in materia di divieti assoluti saranno applicabili sei mesi dopo l'entrata in vigore;
- le previsioni relative ai codici di condotta diverranno applicabili nove mesi dopo l'entrata in vigore;
- le previsioni in materia di modelli di c.d. *General Purpose AI* ("GPAI") saranno applicabili dodici mesi dopo l'entrata in vigore; e
- gli obblighi per i sistemi ad alto rischio diverranno applicabili trentasei mesi dopo l'entrata in vigore.

In ogni caso gli operatori economici europei ed extra-europei potranno avvalersi della facoltà di anticipare l'attuazione della disciplina rispetto alle scadenze legali descritte sopra, aderendo al cd. "Patto sull'AI" avviato dalla Commissione europea.

## 7. Fonti

- **Comunicato stampa UE: Il Parlamento europeo approva la legge sull'intelligenza artificiale** (<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale>);





- **Comunicato stampa UE: Artificial Intelligence Act: deal on comprehensive rules for trustworthy AI** (<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai>)
- **Join the AI Pact initiative** (<https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/68fd7335-f477-b1a7-f52f-e51b60a825b5>)

**Adacta Legal rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**



## Contatti

Vicenza  
Strada Marosticana, 6/8  
36100 Vicenza  
T. +39 0444.228000

Milano  
Via Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

